

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. _____ DELL'O.D.G. DELLA SEDUTA DEL _____

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI AVENTI INCIDENZA URBANISTICA CONTENUTE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 48 TER DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 – ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Cornedo Vicentino si è dotato del P.A.T. (Piano di assetto del territorio) che è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:
- adozione del P.A.T. con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 7/03/2012;
- approvazione del P.A.T. in conferenza dei servizi in data 21.06.2013;
- ratifica del P.A.T. da parte della Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 131 del 02.07.2013;
- pubblicazione sul B.U.R. n. 71 del 16.08.2013;
- il Comune di Cornedo Vicentino si è dotato del Piano degli Interventi (P.I.) che è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:
 - adozione del primo Piano degli Interventi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2014 ai sensi dell'art. 18, della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
 - approvazione del P.I.:
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 30.10.2014 di esame delle osservazioni e di controdeduzioni delle medesime e di approvazione del Piano degli Interventi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 23.02.2015, presa atto adeguamento degli elaborati di P.I. a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle osservazioni adottate e pubblicate;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2016 è stata adottata la Variante nr. 1 del Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 23 maggio 2017 è stata approvata la variante nr. 1 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 16-06-2017 è stata adottata la Variante generale del Piano degli Interventi fase1, ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 21-03-2018 19 è stata approvata la variante generale del Piano degli Interventi fase 1 ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del 16-06-2017 è stata adottata *“la variante generale del Piano degli Interventi (P.I.) Fase 1, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11.”*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 21-03-2018 è stata approvata la variante generale del Piano degli Interventi fase 1 ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 20-12-2017 è stata adottata *“la variante generale del Piano degli Interventi (P.I.) Fase 2, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11.”*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23 del 04-07-2018 è stata approvata la variante generale del Piano degli Interventi fase 2 ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 09-04-2019 è stata adottata *“la variante generale del Piano degli Interventi (P.I.) Fase 3, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11.”*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 50 del 20-12-2019 è stata approvata *“la variante generale del Piano degli Interventi (P.I.) Fase 3, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11.”*;

ATTESO CHE:

- in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge regionale 6 λ giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 -Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- λ la L.R. 14/2017 promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica avendo

come obiettivo primario “ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050”;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del 21.09.2020 di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGRV 22 novembre 2017, n. 1896, che contiene le "Definizioni Uniformi" del RET aventi incidenza sulle previsioni dimensionali;

CONSIDERATO che il comma 4 dell’art. 48 ter della L.R. 11/2004 introdotto con l’articolo 19 della L.R. 15/2018, stabilisce che i Comuni, con apposita variante, successivamente all’approvazione del REC – Regolamento Edilizio Comunale adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGRV 22 novembre 2017, n. 1896, dovranno adeguare gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI) alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 10 e dall’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”;

DATO ATTO

che con determinazione del responsabile dell’area tecnica settore urbanistica ed edilizia privata n. 548 del 12-11-2019 è stato affidato al dott. Ing Luca Zanella con studio a Udine, l’incarico di redazione della documentazione necessaria allo scopo di adeguare la strumentazione urbanistica comunale alle disposizioni della L.R. 14/2019 ovvero:

A. Variante al PAT con procedura semplificata ex art.14 della LR 14/2017;

B. Regolamento edilizio Tipo (RET), adeguamento alla DGRV n.1896 del 22.11.2017 e Variante al PI di allineamento al RET con eliminazione delle materie trattate da questo ultimo (comprese principalmente le definizioni originali superate da quelle uniformi);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del 21.09.2020 di approvazione della Variante al PAT - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, prima fase dell’adeguamento alla L.R. 14/2017;

RITENUTO opportuno procedere ora con l’adozione della “Variante al Piano degli Interventi di adeguamento delle Norme Tecniche Operative alle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica contenute nel Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 48 ter della Legge Regionale 11/2004” integrando e modificando le stesse allo scopo di mantenere l’invarianza del dimensionamento e delle previsioni urbanistiche di PAT e PI, come stabilito sia dalla citata Intesa, sia dalla DGR 1896/2017;

DATO ATTO che la presente variante al Piano degli Interventi ha come obiettivo specifico la invarianza dimensionale e pertanto:

-non altera il dimensionamento del Piano vigente e non comporta ulteriore consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 e della collegata DGR 668/2018 che ne è dispositivo attuativo.

-non necessita procedura V.A.S. in quanto la delibera della Giunta Regionale n. 1366/2018 ricomprende le varianti in adeguamento alla L.R.14/2017 nei casi di esclusione di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1717/2016, trattandosi di atti di mero, seppur obbligatorio, adeguamento normativo alle succitate recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano;

-non necessita di apposita procedura V.I.N.C.A., visti i contenuti dell’allegato E alla delibera della Giunta Regionale n. 1400/2017 e la relativa relazione tecnica redatta dal progettista incaricato;

-non necessita della relazione di compatibilità idraulica, visti i contenuti dell’asseverazione redatta dal progettista incaricato ai sensi della legge n. 267/1998 e delle delibere della Giunta Regionale n.3637/2002 e n. 1841/2007;

PRESO ATTO che con nota prot. 7195 del 09/09/2020 sono stati acquisiti gli elaborati di variante al Piano degli Interventi, predisposti dall'ing. Luca Zanella, depositati agli atti e di seguito elencati:

-Relazione di adeguamento al RET;

-Norme Tecniche Operative;

-Allegato A alle Norme Tecniche Operative - *"Disciplina interventi puntuali previsti all'interno delle Z.T.O. di tipo "A1", "A2" e "A3" e sui fabbricati esistenti definiti beni culturali ed ambientali"*;

-PQAMA – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale

-Asseverazione di non necessità valutazione idraulica;

RICHIAMATO

-l'articolo 14 della L.R. 14/2017 che recita:

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune;

EVIDENZIATO che l'articolo 13, comma 10 e l'articolo 14 della L.R. 14/2017 definiscono i tempi e le procedure per l'adeguamento del PAT alla medesima normativa in materia di consumo di suolo, che pertanto tali tempi e procedure si applicano anche nei confronti della Variante al Piano degli Interventi ex art. 48 ter della L.R. 11/2004;

Dato atto che il Comune di Cornedo Vicentino è dotato di PAT, e pertanto per la presente variante al Piano degli Interventi trovano applicazione le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del soprarichiamato art. 14 della L.R. 14/2017;

Rchiamata la seguente normativa di riferimento:

la L.R. 23 aprile 2004, λ n. 11 e ss.mm.ii.;

λ la L.R. 6 giugno 2017, n. 14;

λ l'Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20.10.2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16.11.2016;

λ la DGR n. 1896 del 22.11.2017;

λ la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;

λ la DGR n. 668 del 15.05.2018 pubblicata sul BUR n. 51 del 25.05.2018;

VISTA

la L. n.69/2009, che all'art. 32 comma 1 dispone *"..gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, ed al comma 1-bis che "Per le finalità di cui al comma 1, gli*

elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

VISTI:

- l'art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il D. Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i. e della normativa di settore;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente la votazione, espressa per alzata di mano:

- Presenti n. ____;
- Favorevoli n. ____;
- Contrari n. ____;
- Astenuti n. ____;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.di adottare ai sensi dell'art. 48 ter della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 della L.R. 14/2017 la “Variante al Piano degli Interventi di adeguamento delle Norme Tecniche Operative alle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica contenute nel Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 48 ter della Legge Regionale 11/2004”, costituita dai seguenti elaborati depositati agli atti:

-Relazione di adeguamento al RET;

-Norme Tecniche Operative;

-Allegato A alle Norme Tecniche Operative - *“Disciplina interventi puntuali previsti all'interno delle Z.T.O. di tipo “A1”, “A2” e “A3” e sui fabbricati esistenti definiti beni culturali ed ambientali”*;

-PQAMA – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

-Asseverazione di non necessità valutazione idraulica;

3.di dare atto che le NTO del Piano degli Interventi oggetto della presente deliberazione sono state adeguate alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Edilizio Comunale integrate/modificate allo scopo di mantenere l'invarianza del dimensionamento e delle previsioni urbanistiche di PAT e PI, come stabilito sia dalla citata Intesa, sia dalla DGR 1896/2017;

4.di dare atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 48 ter della LR 14/2004 le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della Variante di adeguamento del PI oggetto del procedimento in corso;

5.di dare atto che alla Variante in oggetto si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 14, commi 2 e 3 della L.R. 14/2017;